



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 41
del 14/11/2016

Oggetto: **REGOLAMENTO PER I PROGRAMMI DELL'ACCESSO RADIOTELEVISIVO**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre nella sede di Via Colitto, 7-Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

Premesso che nella Regione Molise non è mai stato approvato un regolamento per l'accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo da parte dei soggetti di cui all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103.

Ravvisata la necessità di procedere alla adozione di un regolamento che preveda possibilità di accesso alle trasmissioni sia radiofoniche che televisive programmate dalla concessionaria del servizio pubblico;

Considerato che in conseguenza sia altresì necessario predisporre lo schema di domanda che gli interessati dovranno presentare al CO.RE.COM.

Vista la proposta di regolamento e lo schema di domanda predisposti dal Direttore del Servizio di Supporto al Co.Re.Com. che si allegano al presente verbale per farne parte integrante quale allegato "A";

Ritenuto di condividere i contenuti degli elaborati di cui sopra ritenendoli conformi alle vigenti disposizioni in materia;

Vista la legge 14 aprile 1975 n.° 103;


Vista la legge 6 agosto 1990 n.° 223;

Con voti unanimi,


DELIBERA

- Di approvare l'allegato regolamento volto a disciplinare l'accesso radiofonico e televisivo, da parte dei soggetti individuati all'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103, alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- Di approvare altresì le note esplicative e la modulistica per la presentazione al CO.RE.COM delle richieste di accesso, che vengono allegate al suddetto regolamento;
- Di dare mandato al Direttore del Servizio di Supporto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione sul sito istituzionale di questo CO.RE.COM. dei suddetti documenti.

Il Verbalizzante
Dr.ssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Andrea Lantini



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103, dell'articolo 7, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n.° 223 e dell'art. 13 della legge regionale della Regione Molise 26 agosto 2002, n. 18, l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Art. 2 (Soggetti legittimati all'accesso)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono legittimati a presentare domanda di accesso i seguenti soggetti:
 - a) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
 - b) autonomie locali e loro organizzazioni associative in ambito regionale;
 - c) sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;
 - d) confessioni religiose - loro articolazioni regionali;
 - e) movimenti politici - loro articolazioni regionali;
 - f) enti e associazioni politiche e culturali in ambito regionale;
 - g) associazioni del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito regionale;
 - h) gruppi etnici e linguistici in ambito regionale;

Art. 3 (Richieste di accesso)

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Molise dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presentare richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
2. La richiesta, da compilarsi in maniera distinta per quanto concerne l'accesso alla radio e l'accesso alla televisione, redatta sulla base dello schema allegato al presente regolamento deve contenere:
 - a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e la sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento di riconoscimento valido, del suo legale rappresentante;
 - b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma dell'accesso da ammettere alla trasmissione, nonché l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile di cui alla lettera c) può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);

- c) La specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del soggetto richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto.
 - d) L'indicazione, ai sensi del 3° comma dell'articolo 6 della legge 103/75, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma dell'accesso proposto;
 - e) L'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
 - f) Il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione;
 - g) L'impegno del soggetto richiedente o del responsabile ad evitare, durante la trasmissione del programma - pena l'esclusione - ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/1975.
3. Il richiedente deve, inoltre, allegare i seguenti documenti:
- a) Copia dello statuto dell' Ente, Istituto o Associazione;
 - b) Copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell' Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione ammissibili;
 - c) Dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell' Ente, Istituto o Associazione;
 - d) Elenco e documentazione delle attività svolte dell' Ente, Istituto o Associazione, negli ultimi 24 mesi, in relazione al contenuto del programma proposto.
4. Per ogni piano trimestrale può essere presentata una sola domanda.

Art. 4 (Presentazione della domanda di accesso)

1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento o a mezzo PEC o consegnata a mano, entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente a quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma, il sabato è considerato giorno festivo.
2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CO.RE.COM. sono acquisite al protocollo e sono inserite, con numerazione progressiva, nella graduatoria riferita al trimestre in corso, previo riscontro della regolarità formale delle richieste stesse.
3. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo. In caso, invece, di domanda incompleta, la Struttura amministrativa di supporto al Comitato richiede le integrazioni necessarie. Una volta acquisite, nel rispetto del termine stabilito dalla Struttura, le stesse consentono l'ammissione della domanda; trascorso tale termine senza che siano state prodotte le integrazioni richieste, la domanda si intende respinta.

Art. 5 (Istruttoria delle richieste di accesso)

1. Ai fini delle deliberazioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, la Struttura amministrativa di supporto del CO.RE.COM. procede all'istruttoria in merito alla

- regolarità formale delle singole domande e riferisce al Comitato l'esito del procedimento istruttorio, ai fini della deliberazione.
2. Il Comitato delibera, per ogni trimestre, la graduatoria delle trasmissioni, ripartendo, tra i soggetti ammessi, il tempo effettivamente disponibile e risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente alla sede regionale della Concessionaria, in seguito alle comunicazioni intercorse tra la stessa e il Servizio CO.RE.COM.
 3. Il rigetto di una domanda di accesso deve essere sempre motivato, nonché deliberato dal Comitato, e comunicato agli interessati a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 6 (Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il CO.RE.COM. delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivamente reso disponibile, per ciascun tipo di accesso, dalla sede regionale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il piano trimestrale delle trasmissioni dell'accesso verrà pubblicato sul sito internet del CO.RE.COM. Molise
3. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata minima non inferiore a cinque minuti, riferito ad una sola richiesta di accesso.
4. L'attribuzione dei tempi assegnati avverrà in esito alla formazione di una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione dei seguenti criteri:
 - a) Appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, in ordine di importanza:
 1. Gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, sportivo, artistico, turistico, etc;
 2. Autonomie locali e loro organizzazioni associative;
 3. Enti ed associazioni politiche e culturali;
 4. Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 5. Gruppi etnici e linguistici;
 6. Confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
 7. Sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;
 8. Movimenti politici;
 9. Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali;
 - b) Rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel programma e attualità dell'argomento;
 - c) Precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell'accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota.
 - d) Precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
 - e) Ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procederà per sorteggio.
6. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo.

7. Le domande di accesso respinte e la loro relativa motivazione sono allegate al piano trimestrale.
8. La deliberazione del CO.RE.COM., di approvazione dei piani trimestrali, è trasmessa, per l'esecuzione, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sede regionale per il Molise, che ne informa la Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
9. Durante i periodi di campagna elettorale, le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprendono la messa in onda - sulla base delle graduatorie già predisposte - successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, in accordo con la Concessionaria.

Art. 7 (Ricorsi)

1. Avverso le deliberazioni del CO.RE.COM., riguardanti le domande di accesso radiofonico e televisivo, è ammesso ricorso in opposizione al CO.RE.COM. stesso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CO.RE.COM. e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. La discussione del ricorso, da svolgersi sulla base di una relazione curata dal Presidente stesso o da un componente del CO.RE.COM. da lui delegato, deve avere luogo entro venti giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.
3. L'esame del ricorso deve concludersi con deliberazione del Comitato, in ordine alla decisione finale, entro venti giorni dalla ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano trimestrale.
5. La decisione del CO.RE.COM. sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC

Art. 8 (Registrazione dei programmi)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso potrà essere effettuata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio dovrà consegnarlo alla concessionaria entro e non oltre venti giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, il CO.RE.COM., sentita la concessionaria, dispone la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al soggetto interessato.
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, quest'ultima provvederà a prendere gli opportuni accordi operativi con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.
4. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). E', comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria del

Servizio radiotelevisivo pubblico sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.

Art. 9 (Esecuzione del piano trimestrale)

1. Il CO.RE.COM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.º 103, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 10.
2. Il CO.RE.COM. pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al CO.RE.COM. osservazioni circa l'attuazione del piano o le eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.
4. Il CO.RE.COM. provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.

Art. 10 (Sanzioni)

1. Il CO.RE.COM., se ravvisa nel programma di accesso televisivo una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile, può disporre la sospensione della messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Il CO.RE.COM. effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità e la trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in tutte le ipotesi disciplinate e nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise
2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Corecom Molise.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL
PROGRAMMA DELL'ACCESSO RICHIESTO DA:**

.....

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo l'organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, il/la Sig.

.....

Nat.....a.....il.....

.....

Residente

in.....

.....

Via.....cap.....

.....

Che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificabili come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Firma, per accettazione, del responsabile del programma proposto*

.....

(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE
TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO**

- DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE**
 - DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE**
- (Barrare solo la voce che interessa)

**AL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.) del MOLISE**

.....
.....
(denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

Facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall'art. 6 della legge 103/75:

- Gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
- Autonomie locali e loro organizzazioni associative;
- Enti ed associazioni politiche e culturali;
- Associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- Gruppi etnici e linguistici;
- Confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
- Sindacati nazionali - loro articolazioni regionali;
- Movimenti politici;
- Partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali; (*specificare*)

.....
.....

Con sede in
.....

Via.....cap.....
.....

recapito telefonico.....e-
mail/pec.....

rappresentato
da.....
(nominativo del legale rappresentante)

Nat.....a.....il.....
.....

E residente
in.....

Via.....cap.....
.....

recapito
telefonico.....

posta certificata/e-mail.....

nella sua qualità
di.....

CHIEDE

Ai sensi del primo comma dell' articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103, e dell'apposito Regolamento del CO.RE.COM del Molise di usufruire dell'accesso alla programmazione

- Radiofonica
- Televisiva

Dati sulla consistenza organizzativa.

Il richiedente comunica le seguenti informazioni:

1. Data di
costituzione.....

2. Figura
giuridica.....

(associazione di fatto, persona giuridica, etc.)

3. Principali organi
statutari.....

(assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, etc.)

4. L'attività del richiedente si svolge in ambito

- Regionale
- Provinciale
- Comunale
- Altro.....
.....

.....
(Specificare: es, quartiere, fabbriche, scuola, etc.)

5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale
(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli etc.)

.....
.....

6. Eventuali attività editoriali
(indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)

.....
.....

7. Eventuali attività di formazione e di informazione
(corsi, seminari, convegni, etc.)

8. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione etc.

.....
.....

9. Eventuali altre attività

.....
.....

Programma proposto

10. Titolo del programma

.....

(anche se provvisorio)

11. Contenuto in sintesi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:

- Sotto il profilo sociale.....
- Sotto il profilo politico.....

- Sotto il profilo culturale.....
- Sotto il profilo della consistenza organizzativa.....

13. Eventuali altri elementi sul contenuto del programma

.....

14. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all'argomento che si vuole trattare.....

.....

15. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:

- Il pubblico in generale
- Particolari categorie di pubblico (indicare quali)

.....

16. La richiesta di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste ?

- NO
- SI

Quali.....

Periodo

previsto.....

17. Il programma prevede in linea di massima:

- Dibattito (numero di persone)
- Interviste
- Inchieste, documentari
- Intervento di una sola persona
- Altre forme espressive (specificare

quali.....
)

Se ci sono dibattiti, interviste e richieste, precisare se si prevede di far esprimere:

- Solo persone interne all'organizzazione richiedente
- Anche persone esterne all'organizzazione richiedente
(quali.....
.....)

Firma del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente*

Data.....

.....

(* allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)

Protocollo d'intesa per le modalità organizzative, per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in ottemperanza alla legge n.103 del 14 aprile 1975, e come stabilito dal Regolamento per l'accesso radiofonico televisivo regionale

Art. 1

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (in seguito "CO.RE.COM."), rappresentato dal Presidentee la RAI Sede Regionale per il Molise (in seguito "sede Rai"), rappresentata dal Direttore della sede Rai,, sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa per le modalità organizzative, per l'accesso radiofonico e televisivo regionale, in ottemperanza alla legge n.103 del 14 aprile 1975, e come stabilito dal Regolamento per l'accesso radiofonico televisivo regionale, approvato dal CO.Re.COM. con propria delibera n.

Dal 1° gennaio 2014, in ottemperanza alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", i soggetti collettivi organizzativi possono presentare domanda al CO.RE.COM. Molise per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni auto gestite.

Il diritto a programmi per l'accesso è riservato, nell'ordine indicato, ai sottoelencati soggetti:

- gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
- autonomie locali e loro organizzazioni associative;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
- sindacati nazionali – loro articolazioni regionali;
- movimenti politici;
- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli Provinciali e comunali.

Art. 2

Le trasmissioni consistono in programmi della durata massima di sette minuti, realizzati integralmente o parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per le esigenze minime di base, della sede Rai.

Il CO.RE.COM. regola la partecipazione di soggetti collettivi organizzativi alle trasmissioni televisive di RAI Molise.

La procedura per l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive della sede Rai è espletata dal CO.RE.COM., in virtù del regolamento approvato con propria delibera n..... e del presente Protocollo d'Intesa.

Il CO.RE.COM. esamina le richieste d'accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo messo a disposizione dalla sede regionale della sede Rai.

Svolge, inoltre attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della sede Rai.

Il Piano trimestrale di messa in onda è pubblicato per estratto nel sito Web del CO.RE.COM.

Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del CO.RE.COM.

Art. 3

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI.

La Sede Rai, mette a disposizione i seguenti spazi:

° per la Televisione sulla rete RAITRE il giorno.....dalle orealle ore (almeno 30m);

°per la Radiofonia sulla rete RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il giorno..... dalle ore alle ore (almeno 30m);

Art. 4

MODALITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Nell'ambito delle trasmissioni i soggetti aventi diritto non possono in alcun modo citare:

- 1) indirizzi mail che non siano quelli riferiti direttamente della propria attività;
- 2) numeri di cellulari
- 3) numeri di C/C che non siano quelli espressamente riferiti al soggetto autorizzato;
- 4) altre realtà, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentano Enti Pubblici, comunque espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- 5) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto.
- 6) In generale violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti istituzionali e non.

Art. 5

PROGRAMMI REALIZZATI CON MEZZI PROPRI

Non possono essere prodotti contributi audio e video eccedenti rispetto allo spazio temporale consentito.

Il soggetto ammesso che produce il programma esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede Rai, deve consegnarlo al CO.RE.COM. entro venti giorni dall'ammissione. Nel caso in cui il programma prodotto non risulti conforme alle caratteristiche previste dalle norme per la trasmissione (messa in onda), il CO.RE.COM. provvede a informare il soggetto e valuta l'inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario del trimestre.

Nel caso in cui il CO.RE.COM. rilasci il nulla osta, il programma viene inviato alla Sede Rai.

Art. 6

Standard tecnici – accesso televisivo/radiofonico.

I programmi realizzati dai soggetti che presentano domanda per l'Accesso co mezzi propri devono essere consegnati in formato digitale:

Supporto CD:

-

Pennetta ESB:

-

Ricevuto il materiale in una delle due modalità sopra descritte, i tecnici RAI

Formati tecnici per Programmi per l'Accesso – Televisivi.

.....

- **Il programma dovrà essere consegnato su di un supporto**

La consegna da parte del fornitore di file con formato differente a quanto indicato dovrà essere preventivamente concordato con la sede Rai.

L'eventuale logo dell'accedente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

-Eventuale supporto audio potrà essere suCd, DVD, ma potrà anche essere prelevato da un prodotto audio-video già utilizzato per lo spazio televisivo oltre che essere un qualsiasi file audio prelevabile da supporto informatico.

Art. 7

PROGRAMMI RADIOFONICI REALIZZATI CON LA COLLABORAZIONE GRATUITA DEI TECNICI della SEDE RAI REGIONALE.

I tecnici della Sede Rai, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse dello studio-regia.

Il programma registrato susarà archiviato per la successiva messa in onda.

Sempre attraversosarà possibile masterizzare una copia suda consegnare per documentazione ai Soggetti che hanno richiesto l'Accesso.

PROGRAMMA TELEVISIVO REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA GRATUITA DELLA SEDE RAI.

Per gli interventi realizzati in sede RAI, e secondo le disponibilità della Sede, il format (della durata max di 7') potrà essere quello di un intervento/appello autogestito e/o con conduttore che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.

Al soggetto accedente è consentita, oltre ad una partecipazione limitata di persone (massimo tre), anche l'uso di materiale audio/video su CD, DVD, logo o siti internet (di proprietà del soggetto) da mixare come contributo alla registrazione.

Viene fornita la collaborazione di un programmatore-regista che nel rispetto dell'autonomia, garantirà la qualità del prodotto. Le risorse per la ripresa saranno a disposizione per massimo 30 minuti per la televisione e per 20 minuti per la radiofonia, secondo il piano degli incontri di registrazione predisposto dalla sede Rai per ciascun trimestre e comunicato dal CO.RE;COM..

L'eventuale materiale da utilizzare nel corso della registrazione deve essere precedentemente fornito alla Sede Rai dal soggetto accedente (nello standard e nel formato tecnico previsto per la realizzazione dei programmi con mezzi propri di cui ai paragrafi precedenti), almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.

Ove il soggetto non si presenti presso gli impianti della sede Rai all'ora fissata per loro utilizzazione, la Direzione della Sede Rai può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al CO.RE.COM., per la decisione del caso.

Al termine dell'ascolto finale, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso il conduttore esterno alla Sede Rai, devono sottoscrivere apposita liberatoria. In assenza di questa la Sede Rai non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al CO.RE,COM per le decisioni del caso.

Art. 8

DURATA DEL PROGRAMMA

Se all'atto dell'accettazione, nel caso di programma realizzato esclusivamente con mezzi propri, ovvero all'atto dell'ascolto finale – nel caso di programma realizzato con la collaborazione della Sede Rai, si riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso (max 7'), il soggetto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario, la Sede Rai non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al CO.Re.COM. per le decisioni del caso.

Art. 9

RESPONSABILITA'

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla norma vigente che recita: " I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale". Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.103, la Sede Rai, informa immediatamente il CO.RE.COM: il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.

Art. 10

DIRITTI D'AUTORE

Il CO.RE.COM: all'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto accedente, si impegna a farsi rilasciare da quest'ultimo apposita liberatoria, riguardante l'utilizzo di eventuali contributi audio/video/immagini/foto presenti nel programma e la ricevuta della corresponsione SIAE dei relativi diritti, nonché apposita garanzia e manleva anche in favore della Sede Rai nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM.

Il Direttore della Sede Rai

NOTE

PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, la richiesta di accesso deve essere indirizzata al CO.RE.COM del Molise e deve contenere:

- a) L'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103, e la sottoscrizione del suo legale rappresentante accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido;
- b) La designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modalità di cui al punto a) (la persona indicata al punto b) può coincidere con quella indicata al punto a);
- c) La specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;
- d) L'indicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n.° 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
- e) L'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
- f) Il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

Il richiedente deve, inoltre, allegare i seguenti documenti:

1. Copia dello statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
2. Copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione ammissibili;
3. Dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
4. Elenco e documentazione delle attività svolte dell'Ente, Istituto o Associazione, negli ultimi 24 mesi, in relazione al contenuto del programma proposto.

NOTA: I documenti di cui ai punti 1,2,4, qualora non fossero intervenute variazioni, saranno ritenuti validi anche per eventuali successive richieste di accesso.